

Informazione per le aziende svizzere che intrattengono relazioni commerciali con partners italiani

Per decreto del Ministero dell'economia e delle finanze italiano, dal 1999 la Svizzera figura sulla "lista nera" dei paesi considerati a fiscalità privilegiata in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Gli operatori economici italiani (persone fisiche e/o giuridiche) assoggettati all'IVA sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le transazioni con paesi sulla lista nera. Di recente, le normative italiane in materia sono divenute ancora più esigenti e vanno a colpire non solo le operazioni di acquisto in paesi figuranti sulla lista nera, ma anche le operazioni di vendita verso tali paesi e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute.

Per poter dedurre i costi delle loro operazioni commerciali, i soggetti IVA italiani devono poter dimostrare al fisco italiano che il partner svizzero non rientra nella categoria dei soggetti figuranti sulla black-list, ovvero che non si tratta di società holding, ausiliarie o "di domicilio".

Pertanto, al partner commerciale svizzero viene di regola chiesto di rilasciare una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

- Nome della ditta e domicilio fiscale
- Codice fiscale o altro codice identificativo del soggetto estero
- dichiarazione secondo cui la società è assoggettata alle imposte in Svizzera (imposta federale, cantonale, comunale)
- dichiarazione secondo cui la società non beneficia di agevolazioni fiscali in qualità di società holding, società ausiliaria o società "di domicilio"
- l'azienda non ha ottenuto agevolazioni che consentano la deduzione di costi e di oneri non documentati, né l'applicazione delle imposte municipali e/o cantonali su una base imponibile determinata in via forfettaria.

Inoltre, il partner italiano richiede di regola una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità fiscale svizzera.

In virtù dell'inasprimento delle normative italiane, che prevedono l'obbligo di comunicazioni anche per le operazioni di vendita, prestazioni di servizi resi ed effettuati vi sarà verosimilmente un incremento di richieste di simili dichiarazioni.

Per agevolare le aziende ticinesi che fossero confrontate a questo tipo di richieste emananti da partners commerciali italiani e qualora l'azienda non disponesse di un modello di dichiarazione, è possibile fare riferimento ai seguenti modelli:

BOZZA DI DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA' SOGGETTO SVIZZERO

Su carta intestata della società soggetto svizzero

Spettabile.....
(soggetto italiano)

Oggetto: Operazioni intercorse con società domiciliate in Paesi a regime fiscale privilegiato

Facendo seguito alla vs. richiesta, con la presente attestiamo quanto segue:

La Società (soggetto svizzero)

- La Società (soggetto svizzero) è residente nel territorio della Confederazione Elvetica ed è ivi regolarmente soggetta alle imposte federali, cantonali e municipali.
- La Società (soggetto svizzero) non è soggetta al regime fiscale delle società holding, ausiliare e “di domicilio”.
- La Società (soggetto svizzero) non ha ottenuto ruling che consentano la deduzione di costi e di oneri non documentati, o l’applicazione delle imposte municipali e/o cantonali su una base imponibile determinata in via forfetaria.

La Società (soggetto svizzero) si impegna a tenere la società (soggetto italiano) costantemente informata su qualsiasi variazione dovesse intervenire nelle condizioni sopra attestate.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma (soggetto svizzero)

Certificazione Autorità Fiscale

FAC-SIMILE

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Divisione delle contribuzioni

Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche

Spettabile.....

ATTESTAZIONE

DELL'AMMINISTRZIONE FISCALE DEL CANTONE..... – SVIZZERA

Così richiesti, quale autorità preposta all'accertamento fiscale certifichiamo che nell'anno fiscale la società..... assoggettata con i criteri ordinari sia all'imposta federale diretta (Confederazione Svizzera), sia all'imposta cantonale (Cantone.....) e comunale.

Essa non è pertanto al beneficio di un'imposizione speciale come società holding, società d'amministrazione o società ausiliari giusta gli art. 91,92 e 93 della legge tributaria del Cantone.....

Il diritto fiscale federale (Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990) e il diritto fiscale cantonale non ammettono altre tassazioni agevolate o accordi amministrativi equivalenti.

La società è iscritta nei nostri registri con i numeri.....

Ufficio di tassazione delle persone giuridiche